

Sent. n. 64/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 22/01/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Marianna Contaldo per il ricorrente e l'Avv.
Andrea Botta per l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78450 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX,
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Contaldo,

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso nel presente giu-

dizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato di aver provveduto al ricalcolo della pensione in questione conformemente a quanto disposto dalle SS.RR., concludendo con la richiesta di cessata la materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2.le spese di lite vanno compensate tra le parti.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22/01/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA